



TRIBUNALE DI VERONA

Sezione Lavoro

Il Giudice, dott. Alessandro Gasparini, nella causa di lavoro n. 1161/2023
promossa da

da

GALANTE MARGHERITA

(Avv. BARRILE MASSIMO)

contro

MINISTERO DELL'ISTRUZIONE E DEL MERITO

UFFICIO SCOLASTICO REGIONALE PER IL VENETO

UFFICIO VII - AMBITO TERRITORIALE DI VERONA

(Avv. LO GUARRO DARIO)

UFFICIO SCOLASTICO REGIONALE PER LA SICILIA

UFFICIO I AMBITO TERRITORIALE DI PALERMO

Ha pronunciato la seguente

ORDINANZA

Il Giudice, a scioglimento della riserva assunta all'udienza del 2111.2023 osserva
quanto segue.

Rilevato che la ricorrente ha chiesto: *“ritenere e dichiarare che la sig.ra Margherita Galante, docente di scuola seconda di II grado su posto comune, in esito alla mobilità 2023/2024, ha diritto al trasferimento, se del caso anche in soprannumero, con diritto di precedenza di cui all'art. 13 co. 1 lett. VII) del relativo CCNI, presso una delle scuole indicate, secondo l'ordine di preferenza di cui all'istanza originariamente presentata in via amministrativa, e nel rispetto del criterio di prossimità alla sede di servizio del coniuge militare nel comune di Palermo; per l'effetto, ordinare all'Amministrazione resistente di assegnare e/o*





trasferire la ricorrente, se del caso anche in soprannumero, su posto comune della scuola seconda di II grado presso una delle sedi indicate nella domanda di mobilità, nel rispetto dell'ordine di preferenza ivi indicato”;

rilevato che la parte a pag. 11 e 12 del ricorso ha allegato: “Ciò posto, è altrettanto evidente che il riconoscimento del contestato titolo di precedenza avrebbe certamente comportato il diritto della ricorrente alla mobilità nella provincia di Palermo. Infatti, con il riconoscimento della predetta precedenza, in uno con il punteggio ottenuto per i titoli ed i servizi posseduti, pari a 56 punti (cfr. all. 4), la ricorrente avrebbe certamente “scalzato” il sig. CASTRORAO BARBA GIUSTO, vincitore della mobilità interprovinciale e trasferito presso l'Istituto di Lercara Friddi (PA), con punteggio inferiore di 50 punti (cfr. all. 12a)”;

considerato che l'art. 17 L. 166/99 accorda il diritto al trasferimento “se del caso anche in soprannumero” ma che tale ipotesi non viene in rilievo nel caso di specie, come affermato dalla stessa difesa a pag. 13 del ricorso: “l'assenza di posti disponibili (ma, come visto, non è questo il caso di specie” non costituirebbe motivo ostativo al trasferimento della ricorrente...ben potendo la prof.ssa Galante essere assegnata in soprannumero”;

considerato che la Suprema Corte di Cassazione ha affermato il seguente principio di diritto: “come già affermato da Cass. 5 giugno 2008, n. 14914, da cui sono tratte le citazioni che seguono (ma, in senso conforme, v., anche di recente, Cass. 9 novembre 2018, n. 28766; Cass. 17 gennaio 2017, n. 988), a «rapporti sostanziali di carattere plurisoggettivo» rispetto ai quali «la realizzazione dell'utilità pretesa ... (assegnazione di sede) richiede la produzione di effetti, in via diretta e immediata, nella sfera giuridica di soggetti portatori di un interesse contrario» e va dunque dato per acquisito il corrispondente e consequenziale principio per cui «in presenza di selezioni concorsuali e di contestazioni sulla legittimità del procedimento da parte di un soggetto che domandi l'accertamento





giudiziale del suo diritto ad essere inserito nel novero dei prescelti per il conseguimento di una determinata utilità (promozioni, livelli retributivi, trasferimenti, assegnazioni di sede ecc.), il giudizio deve svolgersi in contraddittorio degli altri partecipanti al concorso coinvolti dai necessari raffronti, e, pertanto, il giudice, ove riscontri la non integrità del contraddittorio, deve ordinarne l'integrazione nei confronti di tutti i controinteressati», tale integrazione non essendo necessaria, invece, «quando l'attore non chieda la dichiarazione di inefficacia della selezione e la riformulazione della graduatoria, ma si limiti a domandare il risarcimento del danno, o comunque faccia valere pretese compatibili con i risultati della selezione, dei quali non deve attuarsi la rimozione» (v. recentemente, a quest'ultimo proposito, Cass. 24 giugno 2020, n. 12489, in cui - appunto - è stato ritenuto sufficiente il solo contraddittorio con la P.A., in ragione dell'impostazione in senso risarcitorio della domanda a fronte di un posto già conseguito per altra via)" (Cass., 36356/2021);

ritenuto pertanto di dover disporre la chiesta integrazione del contraddittorio come richiesto dall'amministrazione scolastica convenuta sia nei confronti dei vincitori della procedura di mobilità le cui singole posizioni dovranno essere raffrontate con quella della ricorrente, sia nei confronti di tutti gli aspiranti al trasferimento che avrebbero potuto contendere l'assegnazione del posto rivendicato dalla odierna ricorrente;

P.Q.M.

ordina alla ricorrente di integrare il contraddittorio entro il termine perentorio del 5.12.2023 mediante notifica del ricorso introduttivo, del decreto di fissazione udienza, del verbale e della presente ordinanza, secondo gli ordinari mezzi ex artt. 138 ss c.p.c. nei confronti dei controinteressati litisconsorti, docenti trasferiti, Aresu Giuseppa e Castorao Barba Giusto, già individuati, e **autorizza** ex art. 151 c.p.c. la notifica dei predetti atti nei confronti di tutti gli aspiranti al





trasferimento per la classe di concorso A046 per l'a.s. 2023/2024 nella Provincia e/o nel Comune di Palermo che potrebbero vantare situazioni concorrenti con quelle della ricorrente, mediante pubblicazione nella sezione dedicata sul sito internet del Ministero convenuto;

ordina all'amministrazione scolastica di fornire tempestivamente alla difesa di parte ricorrente tutti i dati anagrafici dei due docenti controinteressati individuati in ricorso, necessari per procedere con le notifiche;

rinvia all'udienza del **29.2.2024 ore 9** che si terrà da remoto ex art. 127bis c.p.c. al seguente link [Partecipa alla riunione di Microsoft Teams](#)

Si comunichi.

Verona, 21/11/2023

IL GIUDICE

dott. Alessandro Gasparini

